

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-156 del 13/01/2025
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta COLTIVAMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, per l'esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacita' produttiva di 500 Sm3/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas, localizzato nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Strada Poderale Belfiore n. 87.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-177 del 13/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno tredici GENNAIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 33022/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** richiesta dalla Ditta **COLTIVAMA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA**, per l'esercizio di un **impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**, localizzato nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Strada Poderale Belfiore n. 87, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione agli scarichi di acque reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'Ambiente;
3. **Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
4. **Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

Il giorno 05.08.2024, la Ditta COLTIVAMA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, con sede legale nel Comune di Pojana Maggiore (VI), Via Paradiso n. 13, attraverso il proprio Legale Rappresentante, ha presentato al SUAP del Comune di Comacchio, l'istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale*, in riferimento a un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas, ubicato nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Strada Poderale Belfiore n. 87;

L'istanza di A.U.A. sopra citata, fa parte della documentazione acquisita dallo stesso SUAP nell'ambito della *Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)* ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, presentata dalla Ditta COLTIVAMA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, per "la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano in riconversione di impianto esistente sito nel Comune di Comacchio (FE)";

L'istanza è stata assunta agli atti del SUAP del Comune di Comacchio, al P.G. n. 50717 in data 05.08.2024, trasmessa dallo stesso SUAP con la nota Prot. n. 55242/2024 del 29.08.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/155924 del 29.08.2024, **ma pervenuta all'Unità A.U.A. del Servizio SAC di Arpae-Ferrara solo in data 25.09.2024**;

Il progetto/impianto intende conseguire l'A.U.A. affinché sostituisca i titoli abilitativi settoriali ai punti 1., 2., 3. e 4., indicati in oggetto;

Dalla documentazione agli atti di questa Agenzia, risulta che la Ditta COLTIVAMA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, è in possesso dei seguenti titoli abilitativi:

- *Autorizzazione Unica (A.U.) ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/03, rilasciato dalla Provincia di Ferrara con atto P.G. n. 46707 del 13.06.2012.*

Successivamente sono state rilasciate modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica succitata, come da elenco seguente:

- *Atto n. 283 del 20.01.2014, rilasciato dalla Provincia di Ferrara;*

- *Atto n. 1022 del 26.06.2015, rilasciato dalla Provincia di Ferrara;*

- *Atto n. DET-AMB-2020-3169 del 08.07.2020, rilasciato dal Servizio SAC di Arpae-Ferrara;*

L'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'Autorità competente è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

a far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/177747 del 02.10.2024 trasmessa al SUAP del Comune di Comacchio ha, in particolare, richiesto documentazione a completamento dell'istanza di A.U.A. presentata e comunicato che non sarebbe stato possibile procedere con l'istruttoria di competenza, fino al recepimento della documentazione mancante;

Il SUAP del Comune di Comacchio:

- con la nota Prot. n. 64243/2024 del 07.10.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/180192 del 07.10.2024, ha, in particolare, trasmesso la richiesta integrazioni e/o i pareri dei diversi Enti coinvolti nel procedimento, con contestuale sospensione del procedimento;
- con la nota Prot. n. 68630/2024 del 24.10.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/192324 del 24.10.2024, ha accolto la richiesta di proroga della Ditta per la presentazione delle integrazioni richieste (al 30.11.2024), comprese quelle formulate dal Servizio Territoriale di Arpae Ferrara con la Relazione Tecnica Prot. n. PG/2024/189664 del 21.10.2024, pervenuta al SUAP in data 22.10.2024;
- con la nota Prot. n. 77931/2024 del 05.12.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/221109 del 06.12.2024, ha trasmesso la documentazione integrativa depositata dalla Ditta in data 26.11.2024;

Il Servizio Territoriale di Arpae Ferrara, con la "Relazione tecnica" Prot. n. PG/2024/189664 del 21.10.2024, sopra citata, ha, in particolare, **espresso una valutazione favorevole**, con condizioni/prescrizioni, **in merito alle emissioni in atmosfera** ritenendo invece **non accettabile** la proposta di **gestione delle acque meteoriche di dilavamento**;

Lo stesso Servizio Territoriale di Arpae Ferrara, a seguito delle integrazioni presentate dalla Ditta e trasmesse dal SUAP con la nota Prot. n. 77931/2024 precedentemente citata e su richiesta di questo Servizio-SAC con nota prot. n. PG/2024/224292 del 11.12.2024, ha formulato la "Relazione Tecnica" Prot. n. PG/2024/225239 del 12.12.2024 nella quale, ha espresso, in particolare, **una valutazione**

favorevole alla gestione delle acque meteoriche proposta dall'azienda, a condizione che:

- *i pozzetti di raccordo percolati/acque meteoriche, presenti in testa alle trincee vengano eliminati;*
- *il trattamento di flocculazione, non sufficiente per ridurre il carico organico perché elimina il solo carico dovuto alle particelle in sospensione, venga integrato con un ulteriore trattamento che abbatta le sostanze organiche disciolte;*
- *venga inserito e riportato in planimetria il pozzetto di campionamento sopra descritto, lo scarico dovrà rispettare la tabella 3 All.5, colonna acque superficiali, del D.Lgs.152/06;*
- *nel fosso di scolo si provveda allo sfalcio della vegetazione e si adottino tutte le modalità per garantire il deflusso delle acque evitando intasamenti e/o impaludamenti.*

Mentre, relativamente alle **Emissioni in Atmosfera** ha ribadito quanto espresso nella precedente Relazione Tecnica Prot. n. PG/2024/189664 del 21.10.2024, precisando, per le emissioni odorigene, di rimandare al contributo del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae - Ferrara;

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/226665 del 13.12.2024 trasmessa al SUAP del Comune di Comacchio ha:

- comunicato, relativamente all'istanza di A.U.A., per le matrici di competenza, l'esito sostanzialmente positivo della verifica della completezza documentale, segnalando però la mancanza della documentazione già richiesta riguardante le informazioni in merito alle modalità di gestione della fase transitoria di conversione dell'impianto a biogas esistente, in impianto a biometano;
- inoltrato la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae - Ferrara Prot. n. PG/2024/225239 sopra citata, richiedendo alla Ditta di presentare adeguata documentazione integrativa per soddisfare le condizioni indicate nella stessa relazione, riguardanti gli scarichi idrici;
- comunicato di rimanere in attesa di acquisire, da parte del SUAP, i pareri di competenza del Servizio Ambiente dello stesso Comune quali:
 - il parere di carattere urbanistico/sanitario, riguardante le emissioni in atmosfera comprese le emissioni diffuse;
 - il parere sull'impatto acustico;
 - il parere sulla gestione dello scarico dei servizi igienici, tramite vasca a tenuta esistente;

e il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

Il SUAP del Comune di Comacchio con la nota Prot. n. 81127/2024 del 19.12.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/231171 del 20.12.2024, ha, in particolare, trasmesso la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta in data 18.12.2024;

La Ditta in data 24.12.2024 ha trasmesso altra documentazione integrativa acquisita al Prot. Arpae n. PG/2024/234324 del 26.12.2024;

Il Servizio Sistemi Ambientali (SSA) di Arpae Ferrara ha trasmesso al SUAP del Comune di Comacchio il "Contributo istruttorio impatto odorigeno e traffico" Prot. n. PG/2024/235639 del 31.12.2024;

Il SUAP del Comune di Comacchio con la nota Prot. n. 914/2025 del 08.01.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/2511 del 08.01.2025, ha:

- TRASMESSO la documentazione integrativa registrata al P.G. 82484 del 30.12.2024 (la stessa del Prot. Arpae n. PG/2024/234324 del 26.12.2024 sopra citato);
- PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Ditta con nota assunta al P.G. n. 215 del 03.01.2025 in merito all'assenza nell'area dell'impianto in oggetto di scarichi di acque reflue domestiche;

- RILASCIATO il Parere Favorevole di compatibilità urbanistica ed igienico sanitaria dell'attività ai sensi degli art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e del R.D. n. 1265/1934 in relazione alle Emissioni in Atmosfera e alle Emissioni Diffuse, condizionato al rispetto da parte della Ditta alla realizzazione di tutte le azioni necessarie per la mitigazione degli impatti emissivi. Per l'espressione del parere, lo stesso SUAP ha tenuto conto:
 - del parere n. 142 del 02.01.2025 emesso dal Responsabile del Servizio S.U.E.;
 - del parere n. 143 del 02.01.2025 emesso dal Responsabile del Servizio Pianificazione;
 - del parere favorevole, con prescrizioni, dell'Azienda USL di Ferrara, P.G. n. 79265/2024;
- INVIATO il Parere di competenza comunale sull'impatto acustico P.G. n. 73720 del 15.11.2024;
- INVIATO il Parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. n. 25642 del 24.12.2024;

Il Servizio Territoriale di Arpae Ferrara, a seguito di richieste del Servizio SAC con note Prot. n. PG/2024/233512 del 23.12.2024 e Prot. n. PG/2025/2687 del 08.01.2025, ha formulato la "Relazione Tecnica" Prot. n. PG/2025/4312 del 10.01.2025, con la quale ha espresso una valutazione tecnica favorevole alla gestione delle acque meteoriche, proposta dalla Ditta, con prescrizioni;

VISTO quanto dichiarato dalla Ditta in merito alle modalità di gestione della fase transitoria (nelle integrazioni acquisite al Prot. n. PG/2024/234324 sopra citato), che di seguito si riportano:

L'intervento di riconversione proposto prevede la realizzazione di nuove strutture (vasche), impianti tecnologici (Upgrading) e la sostituzione del cogeneratore esistente da 999 kW_e ad uno di 500 kW_e (coge > 1MW_t).

L'impianto di biogas esistente continuerà a produrre energia elettrica nell'assetto impiantistico attuale e contemporaneamente si procederà alla costruzione delle nuove opere e della nuova impiantistica. Quando tutta la nuova realizzazione sarà completata e mancheranno quindi solo i collegamenti fra il vecchio impianto ed il nuovo si procederà alla sostituzione del cogeneratore esistente con il nuovo; è previsto un fermo impianto di 4 settimane necessarie per la sostituzione del motore e contestualmente collegare, mediante valvole meccaniche il piping del vecchio impianto con la parte nuova in modo tale da poterle tenere sezionate sino alla messa in esercizio dell'impianto di biometano.

Durante questa fase, fino quindi alla completa installazione ed accensione del cogeneratore, l'impianto verrà alimentato al minimo e solo per mantenere attiva la biologia e l'energia elettrica necessaria per la movimentazione del digestante, sempre finalizzata al mantenimento della biologia sarà garantita mediante l'utilizzo del gruppo elettrogeno presente in impianto; laddove fosse necessario un apporto di energia termica la stessa sarà prodotta utilizzando una caldaia mobile, come fatto in avviamento dell'impianto di biogas.

Una volta entrato in funzione il cogeneratore energia elettrica e termica saranno autoprodotte.

Con riferimento alle emissioni in atmosfera vista la riduzione dell'alimentazione si ritiene che i gasometri esistenti abbiano capacità sufficiente per contenere il biogas prodotto durante il fermo impianto; eventuale sovra capacità sarà inviata in torcia che rimarrà sempre collegata per eventuali esigenze.

Per quanto riguarda il cogeneratore nuovo una volta completata la sua installazione verrà comunicata, almeno 15 giorni prima, in conformità al D.Lgs. 152/06 la messa in esercizio dello stesso, finalizzata alla messa a regime;

VISTI:

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35*;

il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 - *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*;

il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività"*;

VISTO CHE:

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione; Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l'AUA citata in premessa;

con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia-Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

con la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011 la Regione Emilia-Romagna ha emanato i: "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";

con la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011 la Regione Emilia-Romagna ha emanato le: "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale";

la Regione Emilia-Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 Maggio 1999 n. 152 e ss.mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs. 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Parte Terza del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152;

con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia-Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";

la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico, detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';

successivamente la Regione Emilia-Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" all'art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1;

la Legge Regionale n. 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con Delibera n. 96/2007;

successivamente la Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Regolamento Regionale n. 2 in data 19 Marzo 2024, avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

tutte le aziende agricole che effettuano lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici sul suolo sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento ad Arpae, così come disposto dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13, che assegna ad Arpae le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale;

VISTE:

la L. 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI inoltre:

il D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124*;

il D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE:

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO CHE:

la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni

di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis L. 241/1990;

in base alla Delibera n. DEL-2022-163 del 22.12.2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame;

le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;

con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

che la Ditta COLTIVAMA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. N. 926 del 05.06.2019;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. **di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** ed i suoi allegati a favore della Ditta **COLTIVAMA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA**, con sede legale nel Comune di Pojana Maggiore (VI), Via Paradiso n. 13, Codice Fiscale e P.IVA n. 03456720246, per l'esercizio di un **impianto di produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas** localizzato nel Comune di Comacchio (FE), frazione Volania, Strada Poderale Belfiore n. 87, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06	ARPAE
Effluenti d'allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di	ARPAE

	cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06	
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE

2. **di stabilire** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato ACQUA" con acclusa planimetria di riferimento
 - "Allegato ARIA" con acclusa planimetria di riferimento
 - "Allegato EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
 - "Allegato IMPATTO ACUSTICO"
3. **di stabilire** che relativamente alla FASE TRANSITORIA, come riportata in premessa e quindi fino all'entrata in esercizio dell'impianto a biometano, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - a. La Ditta deve comunicare la data di sostituzione del cogeneratore esistente: fino a tale data per le emissioni in atmosfera valgono le prescrizioni dell'atto P.G. n. 46707 del 13.06.2012 ex D.Lgs. 387/03 e dei successivi atti di modifica precedentemente citati;
 - b. La Ditta deve comunicare la data di fine lavori riguardanti la realizzazione dell'impianto a biometano e la data di entrata in esercizio dello stesso, data in cui entreranno in esercizio le emissioni E1, E2 ed E3 autorizzate con il presente atto.

 Per la matrice "Emissioni in atmosfera" INIZIERANNO A VALERE le prescrizioni di cui all'Allegato ARIA al presente atto;
 - c. La Ditta deve comunicare la data di inizio e fine lavori della realizzazione della rete scarichi afferente al nuovo assetto dell'impianto. Da questa data inizieranno a valere per la matrice "scarichi idrici" le prescrizioni di cui all'Allegato ACQUA al presente atto;
4. **di stabilire** che la Ditta, contestualmente alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto a biometano, di cui al punto 3.b) sopra indicato, dovrà richiedere la REVOCA dell'atto di A.U., P.G. n. 46707 del 13.06.2012, ex D.Lgs. 387/03 e dei successivi atti di modifica dello stesso;
5. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
6. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae - SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento

conclusivo del SUAP del Comune di Comacchio (ex art. 2, co. 1, lett. b del D.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. 241/1990, art. 21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

7. di stabilire che la presente A.U.A. ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. n. 59/2013;
8. di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
9. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
10. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Comacchio ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
11. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Comacchio;
12. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
13. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP del Comune di Comacchio in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
14. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.